REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale- civile di Lecce Seconda Sezione civile - nella persona del giudice, dr.ssa Annafrancesca Capone, pronunciato all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.12.2013 la. Seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n, 4606 del ruolo generale dell'anno 2008, avente ad oggetto: anatocismo e ripetizione indebito;

promosso da

SOCI COOPERATIVA EDILIZIA SRL

- attori –

CONTRO

BANCA SPA,

- convenuta -

CONCLUSIONI:

Le parti, all'udienza dell'11.12.2013, hanno precisato le conclusioni riportandosi ai precedenti scritti difensivi e chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

FATTO E DIRITTO

Ha agito in giudizio gli attori indicati in epigrafe deducendo:

1)che gli attori (OMISSIS) sono soci della **SOCIETÀ COOPERATIVA. EDILIZIA SRL** in liquidazione coatta amministrativa, costituita per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare in favore dei soci e pertanto ammessa a contributo regionale ai sensi della L.R. n. 17 del 1984 e succ. modif. con le modalità di cui alla L. 457/78;

2) che, con contratto del 2.5.10.1988 per Notar (OMISSIS), la detta COOPERATIVA EDILIZIA ha sottoscritto un mutuo ipotecario dell'importo di £ 3.960.000.000 da restituire in 15 anni mediante versamento di n. 30 rate semestrali posticipate, ai fini della realizzazione di 66 villini unifamiliari; il mutuo è stato assistito dal contributo agli interessi che la Regione Puglia ha erogato direttamente all'istituto mutuante giusta convenzione registrata in Bari il 22.04.1980 al n. 3413;

3) che le somme sono state erogate con atto del 14.03.1991 per £ 3.762.000.000 (messa in ammortamento con scadenza della prima rata l'01.07.1991, frazionata in 66 quote di £ 57.000.000) e del 26.04.1991 per 198.000.000 (Messa in ammortamento con scadenza della prima rata l'01.01.1992, frazionata in 66 quote di 3.000.000);

4) che gli attori indicati. dai nn.1) a 49), insieme ai rispettivi coniugi in regime di comunione legale dei beni, hanno assolto gli obblighi contrattuali, versando le rate del mutuo;

5) che, con un secondo contratto del 04.04,1991 per Notar (OMISSIS), la detta COOPERATIVA EDILIZIA ha sottoscritto altro mutuo ipotecario dell'importo di £. 360,000.000 da restituire in 15 anni- mediante versamento di n. 30 rate semestrali posticipate; anche questo secondo mutuo e stato assistito dal contributo agli interessi che la Regione Puglia ha erogato direttamente all'istituto .mutuante giusta convenzione registrata in Bari il 22.04.1980 al .n. 341.3;

6) che le somme sono state erogate con atto del 25.06.1991 con messa in ammortamento con scadenza della prima rata l'01.01.1992;

7) che gli attori indicati, insieme ai rispettivi coniugi in regime di comunione legale dei beni, hanno assolto gli obblighi contrattuali, versando le rate del mutuo;

8) completato l'adempimento delle obbligazioni restitutorie, gli attori hanno conferito incarico ai CTU (OMISSIS) per verificare la correttezza della metodologia di calcolo delle rate e dei piani di rimborso e questi, con due relazioni tecnico contabili, ha calcolato le somme in più da ciascuno versate per essere stato applicato un regime di capitalizzazione anatocistica.

Hanno concluso chiedendo accertarsi, che l'istituto di eredito convenuto, nella costruzione dei piani di ammortamento dei mutui, ha utilizzato procedimenti che hanno determinato meccanismi anatocistici, nonché chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente versate, nella misura analiticamente indicata in citazione; con vittoria di spese e competenze di causa.

Si à costituita **BANCA SPA** deducendo:

a) la carenza di legittimazione attiva degli attori in quanto i contratti di mutuo sono stati stipulati dall'istituto **BANCA SPA** e la **SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA SRL,** mentre gli odierni attori, in qualità di soci e assegnatari, sono soltanto accollanti della quota di mutuo gravante sull'appartamento di loro proprietà e, in quanto tali, non hanno alcun diritto di contestare le pattuizioni contenute nel contratto di mutuo;

b) l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dall'attrice ex art. 2948, n. 4) c.c. o, comunque, ex art. 2946 c.c,;

c) l'inammissibilità della richiesta di modifica parziale di un contratto di *"mutuo agevolato"*, perché l'eventuale nullità delle clausole che prevedono il calcolo anatocistico degli interessi comporta la nullità dei piani di ammortamento anche con riferimento agli interessi posti a carico della Regione e dello Stato;

d) l'infondatezza nel merito dell'eccezione di capitalizzazione occulta degli interessi.

Con la prima memoria ex art. 183, c.6 c.p.c., gli attori hanno precisato la domanda chiedendo anche ove occorra — la declaratoria di illegittimità o nullità ex. artt. 1418 e 1419 c.c. di ogni disposizione contrattuale violativa del disposto di cui all'art.1283 c.c.

La causa è stata istruita con l'espletamento di consulenza tecnica.

L'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva degli attori appare infondata e deve, pertanto, essere rigettata.

È ben vero che gli attori sono gli accollanti dei mutui inizialmente contratti da **SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA SRL** con l'istituto bancario.

Tuttavia, deve ritenersi che l'eventuale invalidità del contratto originario, oggetto del successivo accollo da parte del terzo, possa essere eccepita anche dall'accollante.

Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale, deve rilevarsene l'infondatezza considerato che la prescrizione applicabile al caso di specie è quella ordinaria decennale, trattandosi di azione finalizzata ad ottenere la- ripetizione di indebito a seguito dell'accertamento della nullità della clausola che prevede la capitalizzazione degli interessi.

Fondata appare, invece, l'eccezione di prescrizione decennale ex. art. 2946 c.c. con riferimento alle rate di mutuo scadute oltre dieci anni precedenti la proposizione delazione.

Difatti, argomentando da quanto affermato da Cass., sez. un., n. 24418/10, nei contratti di mutuo, essendo il pagamento sempre di natura solutoria — in quanto destinato ad estinguere un debito e non a ripristinare una linea di credito utilizzata dal cliente —l'azione di ripetizione degli eventuali interessi usurari o anatocistici si prescrive in dieci anni decorrenti dal pagamento di ogni singola rata prevista dal piano di ammortamento finanziario.

Pertanto, ove dovesse risultare che il metodo di ammortamento "*alla francese*" utilizzato nel caso di specie sottenda effettivamente un fenomeno anatocistico, dichiarata la nullità della relativa clausola, l'istituto di credito dovrà essere condannato a ripetere le somme indebitamente versate dai mutuatari con riferimento alle rate scadute nei dieci anni precedenti la proposizione dell'atto di citazione.

L'eccezione della Banca di inammissibilità della richiesta di modifica parziale di un contratto di "*mutuo agevolato*" appare infondata ove si consideri che, nel caso di specie, gli attori hanno agito per l'accertamento della nullità di alcune clausole e tale forma di invalidità — ove riscontrata — non può che essere opponibile a chiunque, compresa la "*parte pubblica*".

Nel merito, la domanda degli attori appare infondata e deve, pertanto, essere rigettata.

Il consulente nominato — nella relazione depositata il 29.10.201.0 — ha concluso "***che il metodo di costruzione del piano di ammortamento e quindi della rata non sottende il fenomeno dell'anatocismo vietato ai sensi dell'art. 1283 cc***".

Il CTU è pervenuto a tale conclusione procedendo "*preliminarmente ad esaminare i due contratti di mutuo stipulati rispettivamente il 25.10.1988 ed il 04.04.1991 ed in particolare il piano di ammortamento secondo le condizioni economiche contenute nei rispettivi contratti e negli atti di erogazione dei mutui*", provvedendo successivamente ad esaminare *"il metodo di costruzione del piano di con ammortamento applicato e sottoscritto dalle parti accertando, come chiesto dai quesiti, se lo stesso contenga fenomeni anatocistici vietati ai sensi dell'art. 1283 c.c.".*

Il C.T.U. ha affermato che nel caso di ammortamento "*francese*" o "*progressivo*", come quello previsto nel caso di specie, "*a fronte di un capitale **C** preso a prestito all'epoca iniziale, il debitore deve corrispondere **N** rate di importo costante **R** comprensive di interessi, calcolati al tasso **I***" ed ha successivamente precisato che la costruzione del piano di ammortamento avviene secondo i seguenti criteri:

"*1. ciascuna rata costante è costituita da una quota-interessi decrescente e da una quota-capitale crescente in progressione geometrica con ragione q= l +1> 1;*

2. la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il tasso I il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale e, pertanto, applicando la formula dell'interesse semplice (Interessi— Capitale x tasso x tempo);

3: la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo;

4. il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata;

5. il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto ".

La conclusione del consulente tecnico appare condivisibile, considerato che anche nel metodo di capitalizzazione "*alla francese*" o "*progressivo*" alla luce di quanto esplicitato dallo stesso C.T.U. — gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quelle di ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi.

D'altro canto, l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell'ammortamento "*alla francese*" la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 c.c.

Né la circostanza, rilevata anche dal C.T.U., che il metodo di *ammortamento "alla francese"* sia più oneroso di quello "all'italiana" può implicare alcuna nullità in assenza di anatocismo.

Pertanto, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica, non appare rispondente al vero la circostanza che il piano di ammortamento (prospetto esemplificativo degli oneri a carico del mutuatario) violi le disposizioni contrattuali.

La domanda attorea va, pertanto rigettata.

Con riferimento alle spese del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, parte attrice deve essere condannata a rifonderle alla convenuta.

Le competenze vanno liquidate ai sensi del D.M.55/2014, tenuto conto del valore della causa, della complessità della controversia e delle questioni trattate, del numero degli scritti difensivi depositati, dell'attività istruttoria svolta.

Le spese della consulenza tecnica, già liquidate in via provvisoria, vanno poste definitivamente a carico degli attori.

PQM

definitivamente pronunciando sulle domande proposte dagli attori nei confronti di **BANCA SPA** le rigetta.

Condanna gli attori in solido a rifondere a intesa **BANCA SPA** spese e competenze di causa che si liquidano in €.13.000,00 per compenso, oltre accessori di legge.

Pone definitivamente le spese della consulenza tecnica, già liquidate in via provvisoria, in solido a carico degli attori.

Lecce, 18 agosto 2014

Il Giudice
dr.ssa Annafrancesca Capone

La sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati personali, nel rispetto della privacy.